

## **DELIBERA N. 221/22/CONS**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BARBARANO ROMANO PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 IN RAGIONE DELL'ADEGUAMENTO SPONTANEO**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 23 giugno 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del*

*decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022";*

VISTA la nota del 17 giugno 2022 (prot. n. 0191808) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Barbarano Romano (VT) a seguito della segnalazione del 3 giugno 2022 a firma del Consigliere Comunale Marco Maria Berretta, per la presunta violazione dell'art. 9, della Legge 28/2000, relativa alla pubblicazione sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di *una comunicazione rivolta alla cittadinanza relativa ad una questione locale oggetto di dibattito politico*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria di cui al fascicolo trasmesso dal Comitato, in particolare la richiesta di controdeduzioni del 6 giugno 2022 e la risposta dell'Amministrazione comunale di Barbarano Romano del 7 giugno 2022 in cui si rappresenta di aver rimosso il post oggetto di segnalazione, *"Parco Marturano, i fontanili sono pieni"*;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO quindi che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per i *referendum* popolari abrogativi indetti in data 7 aprile 2022 e prosegue fino alla chiusura delle campagne referendarie e amministrative del 12 giugno 2022;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di*

*semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”;*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

PRESO ATTO dell'adeguamento spontaneo del Comune di Barbarano Romano, verificato dal Corecom Lazio;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Corecom Lazio per l'intervenuto adeguamento spontaneo, attuato con la rimozione del post segnalato;

RITENUTO di aderire alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Barbarano Romano e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 giugno 2022

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba